



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE
di Capaccio Paestum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 13 del 30 gennaio 2017

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E
SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 e s.m.i.
CIG: Z341D60A47**

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art. 114 di D.Lgs. 267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
 - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - ha approvato il Piano – programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa – contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL ;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;



Dato atto che Al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;

Preso atto

- che ancora non è stato approvato il bilancio 2017 per cui, per analogia, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 267/2000 la gestione finanziaria dell'Azienda si volge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

Considerato

- che ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/520008 "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" competete al datore di lavoro nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;
- che ai sensi della normativa sopra citata è necessario individuare un medico competente che collabori con il Datore di Lavoro, il delegato del datore di lavoro nonché con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico – fisica dei lavoratori;

Tenuto conto che il servizio di sorveglianza sanitaria precedentemente affidato è scaduto;

Considerato che l'incarico in argomento giuridicamente configurabile come incarico professionale ex art.2222 e seguenti del codice civile, consiste nella resa di un servizio obbligatorio per legge, cui non può farsi fronte con personale dell'Azienda in quanto richiede una competenza professionale assente all'interno dell'Azienda stessa;

Ritenuto di dover individuare un professionista esterno cui affidare il servizio de quo;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/22/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" ed in particolare 37, comma 1, che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e l'art.36, comma 2, lettera a) che consente l'affidamento diretto;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'art.1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per il servizio in oggetto;

Dato atto

che il servizio da acquisire non è negoziabile sul MEPA non essendo disponibili bandi attivi;

Rilevato che il costo delle prestazioni sanitarie per l'espletamento dell'incarico, è stato calcolato, tenuto conto anche delle mansioni dei dipendenti e del documento di valutazione dei rischi e del protocollo sanitario, in circa € 6,000,00 oltre IVA annuo;



Visto

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di avere continuità nel servizio del medico competente scaduto;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato al dott. Giovanni Marandino, medico chirurgo C.F. MRN GNN 77P14 G230Q, P.IVA 04693070650, residente in Capaccio alla via Sandro Pertini, in quanto trattasi di professionista che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire il servizio con le seguenti tariffe: nomina medico competente € 500,00 + IVA annui, visita specialistica con esame posturale, audiometria, spirometria, ECG € 50,00 a dipendente;

Constatato il possesso da parte del suddetto professionista dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;

Richiamato il decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008/, nuovo testo unico in materia di tutela della salute;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto: l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

Vista: la L. 241/1990;

Visto: il D. Lgs n.50/2016;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2016;

Visto il Bilancio dell'esercizio provvisorio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, al dott. Giovanni Marandino, medico chirurgo C.F. MRN GNN 77P14 G230Q, P.IVA 04693070650, residente in Capaccio alla via Sandro Pertini, in possesso dei requisiti professionali, il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente dell'Azienda Speciale Paistom per la durata di un anno dalla sottoscrizione della presente determinazione, per l'importo di € 500,00 più iva per la nomina di medico competente e di € 5.000,00 per n. 100 dipendenti da sottoporre a visite mediche e servizio di sorveglianza, per un totale di € 5.610,00 IVA inclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Di dare atto che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell'esercizio corrente;
4. Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG:Z341D60A47;
5. Di stabilire che il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura da parte del professionista;
6. Di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione da parte dell'affidatario tiene luogo del formale contratto;
7. Di dare altresì atto che il presente affidamento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Lulgia D'Angelo